

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. <i>I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.</i>	
FAQ DA PUBBLICARE	CHIARIMENTO
FAQ n. 1 – Quesito L'Avviso, al par. 3.1 “Interventi finanziabili”, include tra i fornitori di servizi anche gli “Enti accreditati per il rilascio di certificazioni relative a prodotti e/o processi, conformi a standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale”. Si chiede di chiarire quali tipologie di soggetti possano rientrare in tale categoria e se, ad esempio, un ente che eroga percorsi formativi per Lead Auditor su norme ISO, qualificati da organismo terzo riconosciuto da Accredia, possa essere considerato ammissibile.	Enti accreditati per il rilascio di certificazioni relative a prodotti e/o processi Come previsto dall’art. 3.1, comma 3 dell’Avviso, tra i soggetti erogatori dei servizi di riqualificazione del capitale umano rientrano anche gli “Enti accreditati per il rilascio di certificazioni – e, ove debitamente motivato nella proposta progettuale, Enti accreditati per il rilascio di certificazioni relative a prodotti e/o processi – conformi a standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, operanti negli ambiti dell’innovazione, della transizione digitale e della sostenibilità ambientale, in coerenza con le finalità dell’Azione 1.4.1. “ Inoltre, l’art. 3.1, comma 1, B.II, lett. d) precisa che i “servizi di accompagnamento e supporto per l’ottenimento di certificazioni di competenze (anche su specifici processi, prodotti o servizi connessi all’attività di impresa) strettamente funzionali all’innalzamento delle conoscenze/competenze del personale aziendale e debitamente motivate nella proposta progettuale. Le certificazioni riferite a processi, prodotti o servizi sono ammissibili esclusivamente qualora risultino strettamente funzionali al rafforzamento delle competenze e delle conoscenze necessarie all’attuazione del percorso di innovazione previsto, e che tale coerenza sia adeguatamente motivata nell’ Allegato E – Schema di proposta progettuale ”. Pertanto, un ente che eroga percorsi formativi per Lead Auditor su norme ISO, qualificato da un organismo terzo riconosciuto a livello nazionale, può rientrare tra i fornitori laddove siano rispettate anche le seguenti previsioni dell’avviso: - i servizi erogati devono ricadere negli ambiti di intervento ammissibili descritti dall’Avviso (art. 3.1, c.1, lett. A–B); - la coerenza tra i servizi proposti e gli obiettivi di rafforzamento delle competenze (art. 3.4 c.4) deve essere espressamente motivata nella documentazione progettuale, secondo quanto previsto all’art. 4.4 (c.1, lett. d).
FAQ n. 2 – Quesito L’Avviso, al par. 3.1 “Interventi finanziabili”, prevede tra i fornitori di servizi anche gli “Enti accreditati per il rilascio di certificazioni – e, ove pertinente, per certificazioni relative a prodotti e/o processi – conformi a standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, operanti negli ambiti dell’innovazione, della transizione digitale e della sostenibilità ambientale”. Si chiede: - quali tipologie di enti rientrino in tale definizione; - se gli enti accreditati alla formazione professionale presso la Regione Siciliana, iscritti nelle sezioni B e D del sistema di accreditamento (S.Ac) e abilitati al rilascio di certificazioni delle competenze coerenti con gli ambiti dell’Azione, possano essere considerati ammissibili.	Enti accreditati per il rilascio di certificazioni relative a prodotti e/o processi Si rimanda a quanto chiarito alla precedente FAQ n.1 Enti accreditati per la formazione superiore + Enti accreditati per il rilascio di certificazioni/attestazione di competenze Per “enti accreditati alla formazione superiore”, secondo il combinato disposto di quanto previsto all’art. 1.4 (c.1, lett.k) e all’art. 3.1 (c.3), si intendono gli organismi pubblici o privati autorizzati all’erogazione di percorsi di istruzione e formazione superiore post-diploma e/o post-laurea, strettamente finalizzati al trasferimento e allo sviluppo di conoscenze e competenze funzionali all’adozione di soluzioni e tecnologie innovative, al rafforzamento delle competenze connesse alla specializzazione intelligente, alla doppia transizione industriale e all’imprenditorialità. Rientrano in tale definizione anche gli enti accreditati per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). <u>Posto che il presente chiarimento non sostituisce in alcun modo l’istruttoria/ valutazione che sarà effettuata in sede di istruttoria formale delle domande, si precisa quanto segue:</u> - Con specifico riferimento agli Enti accreditati presso la Regione Siciliana, tali soggetti trovano riscontro anche nel D.P.Reg. Sicilia 1° ottobre 2015, n. 25, all’art. 6 (“Ambiti e macro-tipologie di accreditamento”), comma 2, lettera c) – Formazione superiore, che comprende la formazione successiva al diploma (inclusa quella erogata dagli ITS), la formazione successiva alla laurea (master/corsi di perfezionamento in partenariato con università) e l’apprendistato di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Per “Enti accreditati per il rilascio di certificazioni di competenze”, secondo il combinato disposto di quanto previsto all’art. 1.4 (c.1, lett.k) e all’art. 3.1 (c.3), si intendono soggetti conformi a standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale, operanti negli ambiti dell’innovazione, della transizione digitale e della sostenibilità ambientale in grado di erogare servizi di accompagnamento e supporto per l’ottenimento di <i>certificazioni/attestazioni di competenze</i> strettamente funzionali all’innalzamento delle <i>conoscenze/competenze</i> del personale aziendale e debitamente motivate nella proposta progettuale. <u>Posto che il presente chiarimento non sostituisce in alcun modo l’istruttoria/ valutazione che sarà effettuata in sede di istruttoria formale delle domande, si precisa quanto segue:</u> - Con specifico riferimento agli Enti accreditati presso la Regione Siciliana, tali soggetti trovano riscontro anche nel D.P.Reg. Sicilia 1° ottobre 2015, n. 25, all’art. 6 (“Ambiti e macro-tipologie di accreditamento”), comma 2, lettera d) – Formazione continua e permanente, laddove operino negli ambiti tematici dell’Avviso. In tutti i casi: - le certificazioni/servizi devono essere strettamente funzionali al rafforzamento delle competenze per l’attuazione del percorso di innovazione (art. 3.1, c.1); - la coerenza con innovazione/digitale/sostenibilità deve essere motivata nell’Allegato E (art. 4.4, c.1, lett. d); - valgono i requisiti generali di terzietà, indipendenza e qualificazione del fornitore (art. 3.1, c.3).

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<i>I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all’interno dell’Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all’interno dell’Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.</i>	
FAQ DA PUBBLICARE	CHIARIMENTO
FAQ n. 3 – Quesito Con riferimento al par. 2.2 “Requisiti di ammissibilità”, si chiede se il requisito di cui alla lett. i) (“essere validamente costituiti ed iscritti come attivi da almeno due anni presso il Registro delle imprese ed aver approvato e depositato almeno due bilanci di esercizio o documenti equipollenti”) debba essere posseduto da tutti i soggetti proponenti oppure esclusivamente dal soggetto capofila dell’aggregazione	Requisiti di ammissibilità Come previsto al par. 2.2, lett. i) dell’Avviso, il requisito dell’anzianità minima di costituzione e dell’avvenuto deposito di almeno due bilanci di esercizio (o documenti equipollenti) si applica a ciascun soggetto proponente. Pertanto, tutti i soggetti proponenti devono dimostrare il possesso del requisito di cui al par. 2.2, lett. i) , fermo restando che il soggetto capofila assume la responsabilità della presentazione e gestione della proposta progettuale, come previsto all’art. 2.3 e seguenti dell’Avviso.
FAQ n. 4 – Quesito Si chiede se, nell’ambito dell’Avviso 1.4.1 “Riqualficazione Capitale Umano”, possano essere finanziate attività formative quali Master in Business Administration (MBA) rivolti ai Business Unit Manager delle imprese, considerandole iniziative riconducibili ai fabbisogni business driven.	Attività formative quali Master in Business Administration (MBA) rivolti ai Business Unit Manager delle imprese Come previsto dall’art. 3.1, commi 1-2 dell’Avviso, gli interventi finanziabili consistono nell’erogazione di servizi di consulenza e sostegno all’innovazione finalizzati allo sviluppo di competenze avanzate, all’adozione di tecnologie abilitanti e alla valorizzazione del capitale umano, in coerenza con le traiettorie della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Siciliana 2021–2027. Sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, percorsi avanzati e specialistici -anche Master e Corsi di Perfezionamento- volti a sviluppare competenze funzionali alla crescita innovativa delle MPMI e alla realizzazione del percorso progettuale, a condizione che rispettino le tempistiche di attuazione previste dall’Avviso (non superiore a 12 mesi) e che la loro coerenza con gli ambiti tematici e le finalità dell’Azione sia esplicitamente motivata nella proposta progettuale, come richiesto dall’art. 4.4, comma 1, lett. d).
FAQ n. 5 – Quesito Con riferimento ai requisiti previsti per i fornitori dei servizi di cui al par. 3.1 dell’Avviso “1.4.1 – Riqualficazione Capitale Umano”, si chiede se un’Agenzia per il Lavoro (APL), iscritta all’Albo regionale e attiva in CCIAA con codici ATECO inerenti ad attività di consulenza scientifica e tecnica, possa qualificarsi come fornitore ammissibile per l’erogazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione (in particolare “analisi strategica dei fabbisogni di competenze e definizione di piani di sviluppo/evoluzione delle competenze aziendali”), anche in assenza di accreditamento specifico per il rilascio di certificazioni di prodotto/processo.	Fornitore per l’erogazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione Come previsto dall’art. 3.1, comma 1, lett. B) al punto I.b) dell’Avviso, rientrano tra gli interventi finanziabili i servizi di consulenza specialistica finalizzati all’analisi strategica dei fabbisogni di competenze e alla definizione di piani di sviluppo/evoluzione delle competenze aziendali, mentre al punto II.d) rientrano i servizi di accompagnamento e supporto per l’ottenimento di certificazioni di competenze, considerati ammissibili solo se strettamente funzionali all’innalzamento delle conoscenze/competenze del personale aziendale e debitamente motivate nella proposta progettuale (Allegato E). Le certificazioni di processi, prodotti o servizi sono invece ammissibili esclusivamente se risultano essenziali per il rafforzamento delle competenze necessarie al percorso di innovazione, con tale coerenza chiaramente documentata. Pertanto, un soggetto accreditato per il rilascio di attestazioni di competenze oppure in possesso di specifico accreditamento per l’erogazione di certificazioni riferite a <i>prodotti e/o processi conformi a standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale</i> rientra tra i soggetti fornitori previsti dall’Avviso. <u>Si precisa inoltre che la verifica puntuale del possesso requisiti per ciascun fornitore sarà effettuata esclusivamente in sede di istruttoria formale delle domande.</u>
FAQ n. 6 – Quesito Un organismo formativo accreditato presso la Regione Siciliana ai sensi del D.P.Reg. n. 25/2015 per attività autofinanziate negli ambiti di “Orientamento” e “Formazione professionale” (macro tipologie B – Formazione successiva e D – Formazione continua e permanente), non essendo IFTS/ITS né università, chiede se possa essere considerato fornitore ammissibile dei servizi previsti dall’Azione 1.4.1 “Riqualficazione del capitale umano”. Il soggetto segnala inoltre di essere PMI innovativa e di avere iscrizione all’Albo “Innovation Manager” del MIMIT.	Enti accreditati alla formazione Si rimanda a quanto chiarito alla precedente FAQ n.2. <u>Si precisa inoltre che la verifica puntuale del possesso requisiti per ciascun fornitore sarà effettuata esclusivamente in sede di istruttoria formale delle domande.</u>
FAQ n. 7 – Quesito Con riferimento ai requisiti dei fornitori dei servizi di sostegno all’innovazione previsti dall’Avviso “Riqualficazione Capitale Umano” (PR FESR Sicilia 2021-2027), si chiede: - se un ente accreditato per l’istruzione e la formazione professionale in un’altra Regione italiana possa partecipare come fornitore, oppure se l’accreditamento debba essere rilasciato dalla Regione Siciliana; - se, per gli enti accreditati al rilascio di certificazioni di competenze, siano richiesti documenti o ulteriori riconoscimenti specifici a livello regionale o nazionale per poter partecipare.	Ente accreditato in un’altra Regione italiana Un ente accreditato in altra Regione italiana può essere individuato come fornitore nei servizi previsti dall’Avviso. Si rimanda alla FAQ n.2 per ulteriori chiarimenti sugli enti accreditati per l’istruzione e formazione superiore. In ogni caso, nella proposta deve essere dimostrata la competenza/esperienza del fornitore in relazione ai servizi offerti (art. 4.4, c.1, lett. d) e descritte le modalità di erogazione, attestando che le attività saranno realizzate in favore dei dipendenti di Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) siciliane destinatari delle attività di rafforzamento delle competenze previste nell’ambito del programma di intervento. (Si veda Appendice 1, Criterio 1) Enti accreditati al rilascio di certificazioni di competenze Per gli enti accreditati al rilascio di certificazioni di competenze non sono richiesti documenti o ulteriori riconoscimenti specifici se non quelli previsti dall’Avviso. Si veda quanto previsto all’art. 4.4 c.1, lett.d). <u><i>N.B. L'ammissibilità di enti accreditati è subordinata alla verifica, in sede di istruttoria formale, che l'accREDITamento posseduto risulti pienamente coerente con i servizi proposti e che i servizi medesimi siano coerenti con gli ambiti dell'Avviso. In ogni caso, tali enti devono rispettare integralmente tutti i requisiti stabiliti dall'Avviso e la normativa nazionale e regionale vigente in materia di accREDITamento, nonché dimostrare il possesso dei requisiti generali di terzietà, indipendenza e qualificazione previsti dall'art. 3.1, comma 3.</i></u>

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<i>I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all’interno dell’Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all’interno dell’Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.</i>	
FAQ DA PUBBLICARE	CHIARIMENTO
FAQ n. 8 – Quesito Si chiede se una Società iscritta nell'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023 possa essere classificata quale “Ente accreditato per il rilascio di certificazioni di competenze” ai sensi dell’articolo 3.1 comma 3 dell’Avviso.	Ente certificatore ai sensi del DPCM 15 settembre 2023 Come previsto al par. 3.1, comma 3 dell’Avviso, rientrano tra i fornitori ammissibili gli “enti accreditati per il rilascio di certificazioni relative a prodotti e/o processi, conformi a standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale”. Ne consegue che le società iscritte negli elenchi nazionali dei soggetti abilitati al rilascio di certificazioni attinenti ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere ricondotte a tale categoria. Si rimanda a quanto precisato anche nella FAQ n. 1 , ovvero che i servizi erogati devono ricadere negli ambiti di intervento ammissibili descritti dall’Avviso [art. 3.1, c1 (lett. A-B) e c2] e che la coerenza tra i servizi proposti e gli obiettivi di rafforzamento delle competenze deve essere espressamente motivata nella documentazione progettuale, secondo quanto previsto all’art. 4.4 (comma 1, lett. d) . <u>La verifica formale dei requisiti sarà comunque effettuata in sede di istruttoria delle domande.</u>
FAQ n. 9 – Quesito L’articolo 2.2. punto vi) condiziona l’accesso alle agevolazioni per i soggetti candidati al possesso di << <i>possedere adeguata capacità economico-finanziaria, documentata da attestazione bancaria dell’Allegato C</i>) <i>, schema domanda Allegato 2. 1), attestante disponibilità liquide per almeno il 30% del costo complessivo o equivalente linea di credito</i> ; >>. Si chiede pertanto se l’aumento di Capitale Sociale mediante riserve disponibili (art. 2442 cc) costituisca “apporto di mezzi propri” utile ai fini del soddisfacimento della condizione di cui al punto f dell’articolo citato.	Allegato C Le disponibilità finanziarie in questione, da conferire quale cofinanziamento privato (<i>apporto di mezzi propri</i>) per l’attuazione del progetto candidato alle agevolazioni devono avere ad oggetto riserve straordinarie, disponibilità liquide e/o ogni altra forma di liquidità immediatamente disponibile, liquida e documentabile; non rientrano evidentemente in questa definizione le altre componenti del patrimonio netto che difettano del requisito di effettiva disponibilità liquida. Pertanto, è comunque necessaria l’attestazione bancaria nelle forme previste dall’Allegato C.
FAQ n. 10 – Quesito Il comma 2 dell’articolo 5.3 definisce le cosiddette Variazioni non Sostanziali. Lo stesso comma, però, precisa che: << <i>Tale variazione deve essere preventivamente comunicata al Dipartimento regionale competente e riportata tassativamente nelle relazioni conclusive di progetto, ma essa non necessita di alcuna autorizzazione.</i> >>. In assenza di alcun provvedimento autorizzativo, si chiede pertanto come deve essere inteso l’obbligo di comunicazione preventiva della richiesta di variante.	Variazioni non sostanziali Le variazioni non sostanziali sono rimodulazioni tra macrocategorie di spesa (anche in sede di rendicontazione) entro il limite massimo del 20% della voce con importo finanziario minore tra quelle oggetto di rimodulazione, a condizione che restino tutti inalterati i punti previsti all’art. 5.3, comma 2, lett. a–g . Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Dipartimento regionale competente e riportate tassativamente nelle relazioni conclusive di progetto, ma non necessitano di alcuna autorizzazione. Le modifiche non riportate nella relazione conclusiva non sono ammissibili. Le comunicazioni devono contenere, quali elementi minimi, le motivazioni della variazione e esaustivi quadri economici complessivi e per partner; gli stessi elementi dovranno essere riportati nella relazione conclusiva. Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità attuative (format, allegati etc.) potranno essere dettagliate in apposite linee guida di rendicontazione che l’Amministrazione potrà adottare.
FAQ n. 11 – Quesito L’articolo 2.1 prevede che possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni le aggregazioni con un numero di imprese MPMI non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) in forma già costituita o in forma non ancora costituita. Si chiede se le aggregazioni già costituite (come, ad esempio, una rete di imprese) debbano essere composte da un numero di imprese compreso tra 3 e 5, ovvero se, trattandosi di soggetti già costituiti, detto limite non si applichi.	Numero massimo di imprese/Personalità giuridica L’avviso all’ art. 2.1 c.2 specifica quanto segue: “Le aggregazioni di cui al precedente comma 1 possono presentare istanza: A. in forma già costituita con un numero di componenti non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) , in una delle seguenti configurazioni giuridiche: – <i>Società cooperativa</i> ; – <i>Rete di imprese (con o senza personalità giuridica) ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter del D.L. n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009</i> ; – <i>Consorzio con personalità giuridica</i> ; – <i>Società consortile</i> ; – <i>Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)</i> ; – <i>Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita con atto pubblico</i> ”. I soggetti giuridici già costituiti e con personalità giuridica sono considerati un unico soggetto, prescindendo dal numero delle imprese che li compongono. Per le aggregazioni già costituite ma senza personalità giuridica - nonché per le aggregazioni non ancora costituite - occorre invece rispettare il numero dei componenti prescritti dall’Avviso (minimo 3 componenti e massimo 5 componenti).